



REPUBBLICA ITALIANA N°231/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 12 novembre 2024**, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32019** del registro di Segreteria promosso dall'Avv. **I. D.**, nato ad OMISSIS (c.f.: OMISSIS), rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Belluno alla Via Veneto, n. 160;

contro

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, **non costituito**;

VISTI il ricorso introduttivo e i documenti di causa;

UDITO, all'udienza del 12 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l'avv.to D. I.; nessuno presente per l'INPS.

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, l'avv. I. D., già dirigente di seconda fascia collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dall'01.02.2011, lamentava che la pensione e l'indennità di buonuscita erano state quantificate sulla base dell'importo di euro 69.628,79, anziché

dell'ultimo stipendio aggiornato, comunicato dal MEF, di euro 168.233,75, comprensivo di emolumenti accessori.

Rappresentava il ricorrente che in data 19.02.2024 il MEF aveva trasmesso all'INPS – sede di Belluno un nuovo Mod. PA04 relativo alla riliquidazione del trattamento pensionistico comprensivo di tutte le retribuzioni spettanti, ma, ciò nonostante, l'INPS aveva comunicato che avrebbe pagato in data 01.07.2024 gli arretrati dall'01.02.2011 di euro 15.000,00 circa, importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto dovuto, compresi interessi legali, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni.

Chiedeva, pertanto, di *“disporre che l'INPS riliquidi a favore del ricorrente sia la pensione che la buonuscita sulla base di euro a.l. 168.233,75 a far tempo dall'1.2.2011 e fino al soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria e risarcimento danni per l'effetto condannare l'INPS al pagamento della somma da riliquidazione della pensione e buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio di euro 168.233,75 comunicato da MEF nella misura di euro 993.600 degli arretrati della sola pensione dall'1.2.2011 nonché della riliquidazione della buonuscita nella misura di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni per il ritardo occorso, per frazionamento dell'indennità di buonuscita in tre tranches e perdita di chances di vita, nella misura di almeno 100.000,00 o di quanto maggiore riterrà di giustizia il Giudice”*. *“In ogni caso con vittoria di spese, onorari di lite e diritti come per legge”*.

All'odierna udienza, l'Avv. I. ha riferito di non aver provveduto alla notifica all'INPS del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e ha chiesto di essere rimesso in termini; nessuno è comparso per l'INPS.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, rileva questo Giudice che il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta notifica all'Amministrazione resistente del ricorso depositato e del decreto di fissazione di udienza, disattendendo, così, la previsione di cui all'art. 155, commi 3 e 5-bis, c.g.c..

Del resto, ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.g.c., il decreto di fissazione di udienza dev'essere notificato alla controparte, a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in Segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso. Il successivo comma 5-bis dispone, altresì, che il ricorrente è tenuto a depositare nella Segreteria della Sezione le prove dell'avvenuta notifica, entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Di conseguenza, in difetto di prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il rapporto giuridico processuale non può dirsi validamente instaurato poiché l'effettuazione della notifica costituisce onere essenziale ai fini del rispetto della norma di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., in base alla quale ogni processo deve necessariamente svolgersi nel contraddittorio tra le parti.

Pertanto, l'ipotesi di assenza della notificazione non può essere giuridicamente assimilata a quella di nullità della medesima, in ordine alla quale l'art. 155, comma 8, c.g.c., impone al giudice la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo della notificazione (*ex multis*, Sez. III App., sent. n. 57/2020). La richiamata disposizione permette, così, al ricorrente di sanare un vizio relativo ad una notifica concretamente effettuata e dunque esistente.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che *“l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto”* e che *“scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne*

conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio)” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 14916/2016).

In tal caso, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, formatosi in materia di lavoro e previdenza, in relazione all’ipotesi di mancata produzione della copia notificata del ricorso, solo allorquando il ricorrente alleggi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all’assoluzione del relativo onere anteriormente all’udienza di discussione o nel corso di essa viene ritenuta giustificata l’assegnazione di un nuovo termine per provvedere all’incombente (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 21587/2008).

Ne consegue che trova applicazione, nel presente giudizio, stante l’identità di *ratio*, il principio ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui *“Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”* (Cass. civ. Sez. Unite, sent. n. 20604/2008).

Accertato, dunque, che la mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza ha impedito, in modo radicale, l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, questo Giudice non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso stesso.

In ragione della definizione in rito del presente giudizio, non v’è luogo a pronunciarsi in ordine alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29/11/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)